



*The Voice of European Air-Conditioning, Refrigeration and Heat Pumps Contractors*

[www.area-eur.be](http://www.area-eur.be)

## Regolamento F-gas

### Allegato 3 – Restrizioni all'immissione sul mercato

25 gennaio 2022

Dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una nuova serie di divieti di immissione sul mercato che riguarda tutte le applicazioni ermeticamente sigillate destinate a refrigerazione e congelamento per uso commerciale, che dovranno contenere refrigeranti con un GWP inferiore a 150, e una restrizione simile si applicherà ai sistemi centralizzati multipack con una potenza frigorifera di 40 kW o più (vedi estratto sotto<sup>1</sup>).

I. 150/222

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

20.5.2014

#### ALLEGATO III

#### DIVIETI DI IMMISSIONE IN COMMERCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

Prodotti e apparecchiature Se del caso, il GWP delle miscele contenenti gas fluorurati a effetto serra è calcolato conformemente all'allegato IV, come stabilito all'articolo 2, punto 6.		Data del divieto
11. Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate)	contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500	1° gennaio 2020
	contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150	1° gennaio 2022
13. Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW contenenti o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1 500		1° gennaio 2022

Ormai da diversi mesi, molti Tecnici del Freddo e Costruttori nutrono preoccupazioni per queste nuove restrizioni, soprattutto in relazione all'applicazione di sostanze infiammabili in alcune località, all'interpretazione poco chiara di ciò che rientra o meno nell'ambito di questa applicazione, nonché in merito all'incertezza sulla definizione di ciò che costituisce una "immissione sul mercato".

In questo contesto, lo scopo di questo documento è fornire il punto di vista di AREA su questi temi, in particolare alla luce delle discussioni con la Commissione Europea.

<sup>1</sup> EC517/2014 Allegato III Restrizioni all'immissione sul mercato

## 1. Ambito / Definizioni

**Il concetto di Uso commerciale** ha un significato molto ampio<sup>2</sup>:

32) «uso commerciale», impiego finalizzato a stoccaggio, esposizione o distribuzione di prodotti, per la vendita agli utilizzatori finali nei negozi al dettaglio e nella ristorazione;

Di fatto questo include ogni frigorifero, congelatore, distributore automatico, macchina per gelato e per ghiaccio e così via in ogni punto vendita di generi alimentari, compresi i locali di stoccaggio dei negozi e dei centri di distribuzione, poiché venderanno direttamente al consumatore/utente finale.

**Il concetto di Sistemi centralizzati multipack** sono definiti dall'Articolo 2 come:

37) «sistemi di refrigerazione centralizzati multipack», sistemi con due o più compressori funzionanti in parallelo, collegati a uno o più condensatori comuni e a una serie di dispositivi di raffreddamento quali banchi, vetrine e congelatori o a celle frigorifere;

Per cui il campo di applicazione di queste restrizioni risulta quindi ampio e di vasta portata, in particolare nel settore commerciale e al dettaglio.

**Il concetto di Sigillato ermeticamente** è definito dall'Articolo 2 come:

11) «apparecchiature ermeticamente sigillate», apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;

È tuttavia importante notare che questa definizione di “sigillato ermeticamente” non corrisponde a come il settore la classificherebbe normalmente. Ad esempio, non considereremmo ermeticamente sigillato un sistema che ha valvole con cappuccio, schrader e porte di servizio. Nell'ambito delle normative, il paragrafo 11 dell'Allegato III considera le apparecchiature monoblocco, normalmente sistemi autonomi, in cui tutte le tubazioni del circuito frigorifero siano realizzate in fabbrica e nessun intervento che coinvolga il circuito frigorifero sia normalmente richiesto sul campo ad opera di tecnici in assistenza.

## 2. Immissione sul mercato

La definizione di "immissione sul mercato" è chiara nell'Articolo 2<sup>3</sup>:

10) «immissione in commercio», la fornitura o la messa a disposizione di un'altra parte, per la prima volta nell'Unione, dietro pagamento o gratuitamente, o l'uso da parte dei produttori per proprio conto, e comprende lo sdoganamento ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione;

Alcune autorità nazionali sembrano tuttavia interpretare la sostituzione dei componenti come una nuova “immissione sul mercato” del “sistema” nel suo insieme; e questo ha conseguenze serie e gravi per il mercato, con una possibile situazione in cui sostituire un compressore o una batteria di scambio termico potrebbe

---

<sup>2</sup> EC517/2014 Articolo 2 Definizioni

<sup>3</sup> EC517/2014 Articolo 2 Definizioni

essere interpretato come rendere "nuovo" un sistema, che dovrebbe quindi contenere un refrigerante con meno di 150 GWP per essere rimesso in uso.

La Commissione Europea ha chiarito la propria interpretazione che, in termini generali, il punto 13 dell'Allegato III al Regolamento F-Gas copre le sostituzioni sia totali che parziali di componenti, laddove la capacità totale sia oltre il limite di 40 kW.

La Commissione ritiene inoltre che al momento dell'implementazione delle restrizioni, l'intera installazione dovrebbe essere considerata nel suo insieme: quindi ad esempio eventuali modifiche minori necessarie per garantire la continuità di funzionamento del sistema non comporterebbero necessariamente l'attivazione del divieto; tuttavia i cambi nella progettazione (aggiunta o sostituzione dei punti finali di raffreddamento, modifica delle tubazioni) comporterebbero l'immissione sul mercato di una "nuova attrezzatura", quindi le restrizioni si applicherebbero qualora la capacità totale superasse il limite fissato al punto 13.

>>>>> Facendo tesoro di questo sopra, AREA ritiene che cambiare componenti che non alterano in modo significativo la progettazione del sistema nel suo insieme non porta a considerare il sistema come nuovo sul mercato.

Qualora modifiche minori siano necessarie per garantire il continuo funzionamento del sistema, non fanno necessariamente scattare il divieto, quindi si può considerare che questo sia il caso di un cambio di compressore, dispositivo di espansione, filtro/essiccatore, evaporatore, condensatore, poiché nessuno di questi è un cambiamento di "progettazione".

*Tuttavia:*

Qualora le modifiche alla progettazione (aggiunta di punti finali di raffreddamento, modifica delle tubazioni) comportassero l'immissione sul mercato di una "nuova attrezzatura", allora si potrebbe considerare che qualsiasi spostamento di condensatore o evaporatore, potenzialmente qualsiasi reindirizzamento delle tubazioni, ecc. costituirebbe un'immissione sul mercato e dunque attiverebbe l'applicazione delle restrizioni previste dall'Allegato III, sezioni 11 o 13.

AREA è convinta che la chiarezza di questa interpretazione fornisca una strada semplice e praticabile per i molti utenti finali e tecnici del freddo del settore RACHP che sono interessati dal divieto, nonché le autorità nazionali preposte all'esecuzione della Normativa F-Gas, contribuendo nel contempo all'efficacia del regolamento stesso.

\*\*\*\*\*

#### **DISCLAIMER**

Le opinioni espresse in questo documento rappresentano le opinioni di AREA sull'applicazione della Normativa F-Gas. Queste opinioni non rappresentano un'interpretazione ufficiale o giuridicamente vincolante. Gli Stati Membri sono sostanzialmente responsabili dell'attuazione del regolamento e solo la Corte di Giustizia Europea può emettere interpretazioni vincolanti della normativa comunitaria.